

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GUERRA)

Roma, 15 febbraio 2017

Osservazioni sull'atto:

Proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto con riguardo all'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi al di sopra di una determinata soglia (COM(2016) 811)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta modifica la direttiva IVA 2006/112/CE per introdurre la facoltà per gli Stati membri di applicare, a determinate condizioni e fino al 30 giugno 2022, in via generale, il meccanismo dell'inversione contabile (*reverse charge*), alle cessioni di beni o prestazioni di servizi, nazionali o intracomunitarie, con fattura superiore ai 10.000 euro, tra soggetti passivi;

ricordato che nel Piano d'azione sull'IVA, del 7 aprile 2016, la Commissione europea prefigura la creazione di uno spazio unico europeo dell'IVA, con l'istituzione del sistema definitivo dell'IVA per gli scambi transfrontalieri tra imprese (B2B) all'interno dell'UE, in sostituzione dell'attuale sistema che doveva essere transitorio. Il nuovo sistema definitivo dell'IVA sarà basato sul principio dell'imposizione nel Paese di destinazione dei beni (cosiddetto "principio di destinazione"), mentre l'attuale sistema si basa sull'esenzione delle cessioni di beni nello Stato membro di partenza;

tenuto conto che l'adozione e l'attuazione del regime definitivo dell'IVA richiederà tempo, la Commissione europea ha riconosciuto la necessità di lavorare in parallelo su iniziative urgenti, volte a combattere la frode e il divario dell'IVA (differenza tra le entrate previste ed effettiva riscossa), che ha raggiunto l'allarmante livello di quasi 160 miliardi di euro, con la frode transfrontaliera che rappresenta ogni anno circa 50 miliardi di euro di perdite di gettito. In tale contesto, la Commissione ha esaminato, su richiesta di alcuni Stati membri, la possibilità di consentire l'applicazione temporanea di un meccanismo generalizzato di inversione contabile;

sottolineato che, secondo dati della Commissione europea, nel 2014 l'Italia presentava un divario dell'IVA del 27,55 per cento (pari a 36,8 miliardi di euro), rispetto alla media europea del 14,03 per cento;

considerato, in particolare, che l'articolo 1 della proposta introduce l'articolo 199-*quater* nella direttiva IVA 2006/112/CE, secondo cui:

- lo Stato membro può chiedere alla Commissione di essere autorizzato a stabilire l'inversione contabile per fatture superiori a 10.000 euro solo se: 1. presenta

Al Presidente
della 6^a Commissione permanente
S E D E

un divario dell'IVA di almeno 5 punti percentuali superiore alla media comunitaria; 2. presenta un livello di frodi carosello superiore al 25 per cento del suo divario dell'IVA; 3. stabilisce che altre misure di controllo non sono sufficienti a combattere le frodi carosello nel suo territorio;

- gli Stati membri confinanti con uno Stato membro autorizzato alla *reverse charge*, possono a loro volta introdurre l'inversione contabile, in quanto esposti al grave rischio di spostamento della frode nel loro territorio, derivante dal fatto che tale meccanismo è autorizzato in un altro Stato membro, qualora altre misure di controllo siano insufficienti per combattere tale rischio di frode;

- in caso di impatto negativo considerevole sul mercato interno, derivante dallo spostamento della frode, la Commissione abroga tutte le decisioni di autorizzazione, dopo almeno sei mesi dall'entrata in vigore della prima autorizzazione;

- gli Stati membri autorizzati presentano alla Commissione europea una relazione entro due anni dall'applicazione, mentre gli Stati membri che non applicano il *reverse charge* presentano una relazione intermedia sull'impatto sul loro territorio del meccanismo applicato in altri Stati membri entro il 30 giugno 2019 e una relazione finale entro il 30 settembre 2022;

valutata la relazione del Governo, trasmessa ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012,

formula per quanto di competenza osservazioni non ostative, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è individuata nell'articolo 113 del TFUE, che prevede la procedura legislativa speciale (unanimità in Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo), per adottare le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle legislazioni relative alle imposte sulla cifra d'affari, alle imposte di consumo ed altre imposte indirette, nella misura in cui detta armonizzazione sia necessaria per assicurare l'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno ed evitare le distorsioni di concorrenza;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di consentire agli Stati membri di applicare il meccanismo dell'inversione contabile alle fatture superiori a 10.000 euro, può essere raggiunto solo mediante un atto legislativo dell'Unione, poiché l'IVA è un'imposta armonizzata a livello comunitario che non consente agli Stati membri di fissare norme diverse;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto il regime di inversione contabile, che deroga al regime vigente, è introdotto solo in via facoltativa e temporanea, a determinate condizioni e al di sopra di una determinata soglia quantitativa, nonché con gli opportuni accorgimenti di salvaguardia.

Maria Cecilia Guerra